

#### 4.4. Il Trust

Il Trust è un istituto giuridico di common law, che consente la tutela e la conservazione del patrimonio oltre che la realizzazione di obiettivi non conseguibili attraverso l'uso di strumenti giuridici disponibili nei Paesi di civil law (come l'Italia) e consente di realizzare la segregazione del patrimonio ponendolo nella disponibilità del Trustee nell'interesse di uno o più beneficiari, per il raggiungimento di uno scopo specifico.

I soggetti coinvolti nell'istituzione di un Trust sono:

- il Disponente (Settlor): il soggetto che costituisce il Trust e ne determina la regolamentazione;
- il Trustee: la persona (fisica o giuridica) alla quale il disponente trasferisce i beni con l'obbligo di amministrarli;
- i Beni in Trust (Trust Fund): l'insieme dei beni costituiti in trust ed i relativi redditi non distribuiti;
- i Beneficiari (Beneficiaries): coloro che sono indicati nel trust quali destinatari della distribuzione dei beni in Trust;
- il Guardiano (Protector): colui che ha il compito di vigilare e controllare che il Trustee persegua in modo corretto gli scopi indicati dal disponente e che ha il potere di intervenire in caso di cambiamento delle condizioni originarie.

Il Trust realizza la segregazione del patrimonio e ne garantisce l'autonomia rispetto alle vicende

personali del Disponente, del Trustee e dei Beneficiari. I Beni in Trust entrano nella sfera patrimoniale del Trustee, ma costituiscono un patrimonio distinto dal patrimonio di quest'ultimo.

La segregazione dei Beni in Trust comporta straordinari vantaggi, difficilmente ottenibili altrimenti,

ovvero:

- mantenimento della unitarietà dei beni in Trust;
- non aggredibilità dei beni da parte dei creditori del Disponente;
- irrilevanza delle vicende del Trustee rispetto ai beni conferiti in Trust;
- impossibilità per i creditori personali dei Beneficiari di aggredire i beni in Trust prima che questi vengano trasferiti dal Trustee ai Beneficiari stessi;
- impossibilità per i Beneficiari di ottenere e disporre dei beni prima dell'avverarsi delle condizioni indicate nell'Atto di Trust.

Gli scopi del Trust possono essere classificati a seconda che coinvolgano l'ambito familiare o imprenditoriale:

##### Ambito familiare:

1. protezione di patrimoni familiari: proteggere il patrimonio dal rischio (nelle attività familiari, personali o d'impresa); protezione del patrimonio di professionisti, amministratori, sindaci;
2. mantenimento dei figli: provvedere a tutte le esigenze economiche dei figli per un periodo più o meno lungo e anche dopo la morte del Disponente: dal semplice mantenimento mensile ad esigenze specifiche e più complesse (completamento studi, avviamento professionale);

3. tutela dei soggetti deboli: garantire assistenza morale e materiale di un soggetto minore o incapace. Estensione di un determinato tipo di assistenza anche oltre la vita dei genitori del disabile;
4. pianificazione successoria: Trasferire i beni agli eredi garantendo condizioni determinate dal Disponente, protezione dei beneficiari e decisioni postume in caso di incertezza;

#### Ambito imprenditoriale:

1. separazione dell'impresa dai beni di famiglia: separazione dei beni personali da quelli utilizzati per l'attività di impresa. Protezione dell'impresa da vicende pregiudizievoli della famiglia e viceversa;
2. continuità generazionale: Scopo del Trust: assicurare la continuità aziendale nel passaggio generazionale;
3. garanzia: Scopo del Trust: fungere da garanzia di specifiche obbligazioni (Trust di Garanzia);
4. altri scopi: patti parasociali, M&A (escrow account), stock options e cartolarizzazione dei crediti.

Fra questi scopi alcuni sono chiaramente legati al passaggio generazionale, in quanto il Trust consente di:

- mantenere unita la proprietà dell'impresa di famiglia nella successione e non frazionarla fra gli eredi;
- garantire ai giovani e minori un ingresso in azienda e una proprietà consapevole quando avranno età e requisiti per esercitare la loro funzione a prescindere dalle vicende personali e familiari dei genitori;
- gestire il cosiddetto salto generazionale, ovvero il passaggio da un nonno a un nipote, quando fra i figli non vi siano soggetti desiderosi o capaci di esercitare una funzione imprenditoriale.

In sintesi:

L'ordinamento giuridico italiano è dotato di diversi strumenti funzionali alla gestione e al passaggio della proprietà familiare, anche con strumenti innovativi quali il Trust. Tuttavia esistono alcune lacune in termini di strumenti e vincoli che richiedono l'intervento del legislatore.

E' il caso dei Patti di Famiglia (ex art. 768 bis e segg. del Codice Civile) dove permangono ancora forti incertezze applicative.

Questi temi e questi strumenti, per altro poco conosciuti e utilizzati dalle famiglie imprenditoriali italiane, sono di interesse prioritario per una loro evoluzione a servizio dell'imprenditorialità e delle famiglie imprenditoriali.

Interesse fondamentale è ampliare la libertà dispositoria dell'imprenditore sul bene impresa e meglio garantire la continuità aziendale.